



Designazione di norme tecniche per gli impianti di radiocomunicazione conformemente all'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

1. Situazione iniziale

- 1.1. In virtù dell'articolo 31 capoverso 2 lettera a della legge del 30 aprile 1997¹ sulle telecomunicazioni (LTC), d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) è autorizzato a designare le norme tecniche idonee a concretizzare i requisiti essenziali per gli impianti di radiocomunicazione. Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale. Con l'applicazione delle norme designate si presume che siano soddisfatti i requisiti essenziali.

¹ RS 784.10

- 1.2. Le norme tecniche armonizzate designate dalla Commissione europea nell'ambito della concretizzazione della direttiva 2014/53/UE² sono elencate nella comunicazione 2018/C 326/04³. La Commissione ha aggiornato questa comunicazione con la decisione di esecuzione (UE) 2020/167⁴, (UE) 2020/553⁵, (UE) 2020/1562⁶, (UE) 2021/1196⁷ e (UE) 2022/498⁸.

- ² Direttiva 2014/53/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, GU L 153 del 22.5.2014, p. 62.
- ³ GU C 326 del 14.09.2018, p. 114
- ⁴ Decisione d'esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 34 del 6.2.2020, p. 46.
- ⁵ Decisione d'esecuzione (UE) 2020/553 della Commissione del 21 aprile 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinate apparecchiature di reti cellulari di telecomunicazioni mobili internazionali, GU L 127 del 22.4.2020, p. 22.
- ⁶ Decisione d'esecuzione (UE) 2020/1562 della Commissione del 26 ottobre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinate apparecchiature radio relative a sistemi avanzati di controllo e di guida dei movimenti di superficie, radar primari di sorveglianza, ricevitori di radiodiffusione sonora, apparecchiature per telecomunicazioni mobili internazionali e sistemi radio fissi, GU L 357 del 27.10.2020, p. 29.
- ⁷ Decisione di esecuzione (UE) 2021/1196 della Commissione del 19 luglio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinate apparecchiature radio relative a dispositivi di radiodeterminazione per l'introspezione sotterranea e intramuraria, apparecchiature di identificazione a radio frequenza, apparecchiature radio per sistemi ferroviari Euroloop, dispositivi in rete a corto raggio, applicazioni industriali wireless e trasmissioni radio marittime a banda larga per navi e installazioni off-shore, JO L 258 del 20.07.2021, p. 53-58.
- ⁸ Decisione di esecuzione (UE) 2022/498 della Commissione del 22 marzo 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi di ricerca dei travolti in valanga, stazioni e sistemi satellitari di terra, stazioni di terra per satellite mobile a terra, stazioni di terra per satellite mobile marittimo, apparecchiature di reti cellulari IMT, sistemi radio fissi, trasmettitori per la televisione digitale terrestre, sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili, apparecchiature radio multi Gbit/s, ricevitori di radiodiffusione sonora, driver per sistemi di amplificazione a induzione magnetica, radar primari di sorveglianza e apparecchiature radio TETRA, JO L 101 del 29.03.2022, p. 34-42.

2. Designazione

2.1. D'intesa con la SECO, l'UFCOM designa:

- a. le norme tecniche elencate nelle pubblicazioni dell'UE di cui al punto 1.2;
- b. le seguenti norme tecniche, elaborate dallo stesso Ufficio:

Riferimento del documento	Riferimento del documento sostituito	Requisito essenziale OIT
Titolo del documento	Limite di validità del documento sostituito	
<i>NT-3002 VI.3.0</i> Norma tecnica relativa a ripetitori PMR destinati ad essere esercitati nei tunnel, nelle gallerie coperte, nelle case e nei garage sotterranei	<i>v1.2.0</i> 12.06.2017	art. 7 cpv. 2
<i>NT-3003 VI.1.0</i> Norma tecnica relativa a ripetitori DAB band III a bassa potenza destinati ad essere esercitati nelle case	<i>v1.0.0</i> 12.06.2017	art. 7 cpv. 2
<i>NT-3004 VI.1</i> Norma tecnica relativa ai radar destinati al monitoraggio dei movimenti di terreno e di detriti, al rilevamento di valanghe e ad applicazioni di sicurezza analoghe, come pure al rilevamento radar degli uccelli migratori	<i>v1.0</i> 12.06.2017	art. 7 cpv. 2

2.2. La designazione di norme tecniche non ne contempla le prefazioni e gli allegati nazionali o elementi affini.

3. Sostituzione della designazione precedente

La presente designazione sostituisce la designazione del 10 agosto 2021⁹.

4. Consultazione e ottenimento

Le norme designate possono essere consultate od ottenute come segue:

- a. consultazione gratuita od ottenimento a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, Casella postale, 8404 Winterthur, www.snv.ch;
- b. ottenimento a pagamento presso l'asut, Klösterlistutz 8, 3013 Berna, www.asut.ch.

⁹ FF 2021 1824

5. Conformità dei requisiti essenziali

Dalla comunicazione 2018/C 326/04, delle decisioni di esecuzione (UE) 2020/167, (UE) 2020/553, (UE) 2020/1562, (UE) 2021/1196 e (UE) 2022/498 come pure dalla seguente tavola di concordanza si evince a quali requisiti essenziali dell'OIT è idonea una norma tecnica:

Requisito essenziale OIT	Requisito essenziale direttiva 2014/53/UE
art. 7 cpv. 1 lett. b	art. 3.1.b
art. 7 cpv. 2	art. 3.2
art. 7 cpv. 3 lett. a	art. 3.3.a
art. 7 cpv. 3 lett. b	art. 3.3.b
art. 7 cpv. 3 lett. c	art. 3.3.c
art. 7 cpv. 3 lett. d	art. 3.3.d
art. 7 cpv. 3 lett. e	art. 3.3.e
art. 7 cpv. 3 lett. f	art. 3.3.f
art. 7 cpv. 3 lett. g	art. 3.3.g
art. 7 cpv. 3 lett. h	art. 3.3.h
art. 7 cpv. 3 lett. i	art. 3.3.i

12 aprile 2022

Ufficio federale delle comunicazioni:
Bernard Maissen